



ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

6/2020



La Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati ha proseguito l'esame del DDL 2500/AC - CONTE / GUALTIERI, recante la conversione in legge del c.d. decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (del 6 giugno u.s.) la Legge 5 giugno 2020, n. 40, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020).

Siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute S.p.A. il protocollo d'intesa "Insieme per lo sport", volto ad attuare le iniziative assunte dal Governo per favorire la ripresa delle attività sportive e del sistema sportivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con uno stanziamento di oltre 72 milioni di euro.

Pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 14/E del 6 giugno u.s.,

in materia di *"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34"*.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 12 giugno u.s.) il Provvedimento 28 maggio 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sospende fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione di specifiche disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute la Circolare n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto *"Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l'attività agonistica di squadra professionista"* e le Indicazioni operative per l'erogazione in sicurezza di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

1 MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

- | | | |
|------------|---|---|
| 1.1 | DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 29 MAGGIO 2020
Indennità collaboratori sportivi | 4 |
| 1.2 | DECRETO DEL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT 11 GIUGNO 2020
Contributi a fondo perduto in favore delle ASD/SSD | 5 |

2 SENATO DELLA REPUBBLICA

- | | | |
|------------|---|---|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 992 e abbinati DDL
Educazione motoria nella scuola primaria | 6 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1441 e abbinati DDL
Utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero | 7 |
| 2.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 1510
Convenzione su un approccio integrato in materia di sicurezza e assistenza | 8 |
| 2.4 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE – DDL 1841
Professionismo sportivo | 9 |

3 CAMERA DEI DEPUTATI

- | | | |
|------------|---|----|
| 3.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2554
Contrasto del virus COVID-19 | 10 |
| 3.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 2531
Disciplina dell'ippicoltura | 11 |

4 GAZZETTA UFFICIALE

- | | | |
|------------|--|----|
| 4.1 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 GIUGNO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 13 |
| 4.2 | LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 65
Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Turkmenistan | 14 |

5 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- | | | |
|------------|---|----|
| 5.1 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Molise - Legge 30 aprile 2020, n. 1
Disposizioni in materia di sport | 15 |
| 5.2 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo - Legge 6 aprile 2020, n. 9
Disposizioni in materia di sport | 15 |
| 5.3 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Calabria - Legge 30 aprile 2020, n. 1
Disposizioni in materia di sport | 16 |
| 5.4 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Provincia Autonoma di Bolzano - Legge 8 maggio 2020, n. 4
Disposizioni in materia di sport | 16 |

1.1 INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 29 maggio 2020

Il decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 98 (*"Disposizioni in materia di lavoratori sportivi"*) del c.d. decreto *"Rilancio"* (D.L. n. 34/2020) per aprile e maggio 2020 e definisce i criteri di gestione delle risorse a tale fine stanziare, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per maggio 2020.

L'indennità di euro 600 per aprile e maggio 2020 è riconosciuta, nel limite massimo di 200 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, che soddisfino i seguenti requisiti:

a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data del 17 marzo 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;

b) gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti ai fini sportivi dal CONI e dal CIP.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19 (*"Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario"*), 20 (*"Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria"*), 21 (*"Trattamento di as-*

segno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso"), 22 (*"Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga"*), 27 (*"Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa"*), 28 (*"Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago"*), 29 (*"Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali"*), 30 (*"Indennità lavoratori del settore agricolo"*), 38 (*"Indennità lavoratori dello spettacolo"*) e 44 (*"Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19"*) del c.d. decreto *"Cura Italia"*, come prorogate e integrate dal c.d. decreto *"Rilancio"*.

Si considerano redditi da lavoro che non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai soggetti già beneficiari per marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 96 del c.d. decreto *"Cura Italia"*, riconosciuta nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per il 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per aprile e maggio 2020, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per il 2020 a valere sul previsto limite di spesa.

Al di fuori di tali casi, gli aventi diritto possono, secondo specifiche modalità, chiedere l'erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute S.p.A., presentando a quest'ultima la relativa domanda – contenente almeno determinati elementi essenziali e alcuni documenti in allegato - attra-

verso apposita piattaforma informatica, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020.

Il provvedimento disciplina, inoltre, l'istruttoria delle nuove domande, l'effettuazione di idonei con-

trolli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni, l'erogazione dell'indennità, il monitoraggio del rispetto del previsto limite di spesa e la gestione delle eventuali risorse residue.

1.2

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASD/SSD

Decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport 11 giugno 2020

Il decreto reca l'adozione - come specificati e dettagliati nell'allegato 1 - dei criteri, delle modalità di raccolta e dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi a fondo perduto in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, nonché dei distinti limiti di spesa per la relativa erogazione.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 mi-

lioni di euro e la copertura dei fondi da assegnare ai beneficiari è tratta delle seguenti fonti di finanziamento:

- ✓ oltre 10 milioni di euro a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del c.d. decreto "Dignità" (D.L. n. 87/2018);
- ✓ 40 milioni di euro a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 217 del c.d. decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

2.1 EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 992/AS - MARIN (FI-BP) e abbinati DDL

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

NORME D'INTERESSE TESTO BASE Intero articolato

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 523/AC e abb.)

Presentazione: 17 aprile 2018

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
26 giugno 2018

Relatore: Felice MARIANI (M5S)

Avvio Iter Commissione: 26 settembre 2018

Ultima seduta: 6 dicembre 2018

Avvio Iter Assemblea: 10 dicembre 2018

Approvazione: 18 dicembre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 19 dicembre 2018

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
14 gennaio 2019

Relatore: Claudio BARBARO (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 30 gennaio 2019

Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria.

23 giugno u.s.

La Commissione ha assunto a base dell'esame congiunto dei provvedimenti il DDL 992/AS, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno – come prorogato nella seduta del 30 giugno u.s. – è stato fissato alle ore 14 di giovedì 9 luglio p.v.

In linea generale, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di docenti aventi idoneo titolo.

Inoltre, vengono fissati i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

- ✓ riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei previsti titoli;
- ✓ equiparare, quanto allo stato giuridico ed

economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

- ✓ prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti;
- ✓ prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;
- ✓ assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;
- ✓ fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

- Trento e di Bolzano;
- ✓ prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'in-

segnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

L'articolo 2 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

2.2 UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI

DDL 1441/AS - GALLINELLA (M5S) e abbinati DDL

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Articoli 3 e 4

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 181/AC e abb.)

Presentazione: 23 marzo 2018

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII): 26 giugno 2018

Relatori: Mara LAPIA (M5S) e Giorgio MULE' (FI-BP)

Avvio iter Commissione: 29 maggio 2019

Ultima seduta: 18 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 22 luglio 2019

Approvazione: 30 luglio 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 31 luglio 2019

Assegnazione Commissione Igiene (XII):

17 settembre 2019 (sede deliberante)

Relatrice: Caterina BINI (PD)

Avvio iter Commissione: 8 gennaio 2020

Utilizzo dei DAE da parte dei sodalizi sportivi.

23 giugno u.s.

La Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali ed ha concluso la discussione generale sul provvedimento.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 3 - intervenendo sulla legge n. 120/2001 - consente l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, prevede che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del dispositivo anche a chi non possieda detti requisiti. Da ultimo, dispone l'applicazione dell'articolo 54 del codice penale

(*"Stato di necessità"*) al soggetto che, non in possesso dei medesimi requisiti, utilizzi un defibrillatore o proceda alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

L'articolo 4 - modificando il c.d. decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012) - specifica che la dotazione e l'impiego dei defibrillatori (semiautomatici e automatici), da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, debba avvenire nelle competizioni e negli allenamenti. Inoltre, obbliga le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici a condividere il dispositivo con coloro che utilizzano gli stessi impianti e prevede la regi-

strazione del defibrillatore presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente (cui devono essere altresì comunicate varie informazioni).

Infine, introduce una clausola di invarianza finanziaria e dispone la modifica del DM Salute 24 aprile 2013, allo scopo di adeguarlo alle nuove norme.

2.3 CONVENZIONE SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA E ASSISTENZA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI **DDL 1510/AS - CONTE / MOAVERO MILANESI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016.

NORME D'INTERESSE Intero articolato

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1850/AC)

Presentazione: 14 maggio 2019

Assegnazione Commissione Affari esteri (III):
1° luglio 2019

Relatore: Cristian ROMANIELLO (M5S)

Avvio iter Commissione: 9 luglio 2019

Ultima seduta: 1° agosto 2019

Avvio iter Assemblea: 24 settembre 2019

Approvazione: 25 settembre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 26 settembre 2019

Assegnazione Commissione Affari esteri (III):
10 ottobre 2019

Relatore: Alessandro ALFIERI (PD)

Avvio iter Commissione: 11 febbraio 2020

Ultima seduta: 23 giugno 2020

Ratifica ed esecuzione della Convenzione.

23 giugno u.s.

La Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

La Convenzione, composta da un preambolo e 22 articoli, adotta principi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale. Tali principi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre «pilastri» della sicurezza fisica (safety), della sicurezza pubblica

(security) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo.

Il disegno di legge consta di 5 articoli. In particolare, l'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il Punto d'informazione nazionale per il calcio, previsto dall'articolo 11 della Convenzione, che opera come canale unico per lo scambio di informazioni relative a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia.

2.4 PROFESSIONISMO SPORTIVO

**PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1841/AS - NANNICINI (PD)**

Presentazione: 5 giugno 2020
Testo pubblicato

Interventi per il passaggio al professionismo e allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili.

3.1 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2554/AC – CONTE / SPERANZA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

NORME D'INTERESSE

Articolo 1, commi 7, 8, 9 e 12

Stato: 2^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1812/AS)

Presentazione: 16 maggio 2020

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I):
18 maggio 2020

Relatore: Dario PARRINI (PD)

Avvio iter Commissione: 21 maggio 2020

Ultima seduta: 23 giugno 2020

Avvio iter Assemblea: 24 giugno 2020

Approvazione: 24 giugno 2020

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione: 24 giugno 2020

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):
24 giugno 2020

Relatrice: Marialucia LOREFICE (M5S)

Avvio iter Commissione: 30 giugno 2020

Compresenza in luoghi pubblici.

30 giugno u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice.

Il decreto-legge, costituito da cinque articoli, detta misure per evitare la diffusione del virus COVID-19. Tali misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 7, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o di altra misura ad effetto equivalente preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus (e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020).

L'articolo 1, comma 8, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, spor-

tivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020. Il comma 12 prevede che tali provvedimenti, in alcuni casi, possano anche stabilire differenti termini di efficacia.

L'articolo 1, comma 9, attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L'articolo 2 reca l'apparato sanzionatorio.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha accolto l'o.d.g. **G1.28 – GRIMANI (IV)**, recante l'impegno: ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che ven-

gano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgono all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi

tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone; ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.

3.2 DISCIPLINA DELL'IPPICOLTURA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 2531/AC - GADDA (IV)

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

NORME D'INTERESSE Intero articolato

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 4 giugno 2020

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
25 giugno 2020

Relatore: Gianpaolo CASSESE (M5S)

Avvio iter Commissione: 30 giugno 2020

Delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura.

30 giugno u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1 disciplina l'ippicoltura, intesa come l'insieme di varie attività che interessano gli equidi, tra cui:

- ✓ l'allevamento, la doma, l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio;
- ✓ la promozione dell'allevamento e la valoriz-

zazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre;

- ✓ la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi;
- ✓ l'allenamento finalizzato allo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate;

- ✓ l'insegnamento della disciplina equestre e la gestione dei cavalli da scuola, compresa l'attività svolta dai centri ippici e dai maneggi;
- ✓ lo svolgimento di attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con annesso maneggio.

Le attività di ippicoltura sono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a introdurre disposizioni di semplificazione per lo sviluppo dell'ippicoltura, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. Si segnalano, tra gli altri, i seguenti:

- ✓ promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole e valorizzare i cavalli allevati, a livello nazionale e internazionale;
- ✓ garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale;
- ✓ favorire l'inserimento degli allevatori degli equidi tra i beneficiari delle misure di cooperazione, misura 16, e per il benessere degli animali, misura 14, dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020;
- ✓ prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche;
- ✓ promuovere il rilancio dell'allevamento degli equidi attraverso l'istituzione di un'agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia, con particolare riferimento ai cavalli, e per la valorizzazione coordinata dei diversi comparti, anche allo scopo di incentivare l'esportazione delle eccellenze italiane.

4.1 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 giugno 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
11 giugno 2020 - Serie Generale n. 147

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento è costituito da undici articoli e sedici allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Per quanto di particolare interesse:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (lettera b);
- ✓ è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (lettera c);
- ✓ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessa-

ria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (lettera d);

- ✓ a decorrere dal 12 giugno 2020, gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei medesimi protocolli (lettera e);
- ✓ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome (lettera f);
- ✓ a decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche degli sport di

contatto nelle Regioni e Province autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili (lettera g);

- ✓ le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (lettera h);
- ✓ le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano

preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (lettera l).

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 16 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera b), si riportano le seguenti: "lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva". Tali disposizioni si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

4.2 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA ITALIA E TURKMENISTAN

Legge 5 giugno 2020, n. 65

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

25 giugno 2020 - Serie Generale n. 159

Il provvedimento è costituito dall'Accordo e dal relativo articolato di ratifica.

L'Accordo, composto da 12 articoli, è finalizzato a mantenere, promuovere e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Nello specifico, l'articolo 3, punto 2, indica gli

ambiti nei quali potrà svolgersi la cooperazione, tra cui lo sport militare (lettera i), mentre il punto 3 prevede che lo scambio nel campo degli eventi anche sportivi (lettera f) sia una delle modalità di cooperazione tra le Parti.

La legge di ratifica si compone di 5 articoli.

5.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Molise

Legge 30 aprile 2020, n. 1

Legge di stabilità regionale 2020.

25 giugno u.s.

La legge, costituita da 19 articoli, interviene in diversi ambiti.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 12, comma 11, modifica la legge n. 23/2016 (*"Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva"*). Nello specifico:

- ✓ in relazione alla valorizzazione del talento sportivo attraverso l'erogazione di "bonus economici", innalza l'età degli atleti che hanno ottenuto risultati di livello nazionale e/o internazionale (da 23 a 30 anni; 40 anni per gli atleti del CIP);
- ✓ introduce il voucher sportivo al fine di sostenere le famiglie con basso reddito;
- ✓ interviene sui beneficiari dei contributi per il

sostegno, la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative e l'attività di formazione;

- ✓ dispone che possano essere concessi contributi, anche per l'acquisto di attrezzature sportive, in favore di comitati territoriali del CONI, CIP, comitati regionali di FSN, DSA, EPS, società e associazioni sportive qualora abbiano ottenuto, con apposita convenzione, la gestione di un impianto.

L'articolo 15 autorizza la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di finanziare gli interventi a sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a una norma che non ha diretto o indiretto rilievo per lo sport.

5.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 6 aprile 2020, n. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5 giugno u.s.

La legge, costituita da 14 articoli, reca misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.

Tali misure sono rivolte a favore, tra l'altro, delle società ed associazioni sportive di cui alle lettere

b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2018 (*"Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva"*), operanti sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio 2020, che abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle attività e degli eventi programmati (articolo 1, comma 2, lettera c).

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a varie norme.

5.3 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Calabria

Legge 30 aprile 2020, n. 1

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019.

25 giugno u.s.

La legge, costituita da 13 articoli, interviene in diversi ambiti.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 6 modifica la legge n. 28/2010 ("*Norme in materia di sport nella Regione Calabria*"), al fine di prorogare per il 2020 i termini per la presentazione di

alcune istanze di contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica e per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

5.4 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge 8 maggio 2020, n. 4

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività.

25 giugno u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 4 articoli e 4 allegati.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 8, prevede che l'attività sportiva e l'attività motoria siano svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando specifiche misure (allegato A). Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione che i bambini siano accompagna-

ti e nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.

L'articolo 1, comma 10, dispone l'applicazione delle vigenti norme statali emergenziali per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

L'articolo 1, comma 18, stabilisce che - a decorrere dal 25 maggio 2020 - riprendano l'attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo di seconda e terza categoria, a condizione che sia possibile garantire il rispetto di specifiche misure (allegato A).